



**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  
DELLE  
SOCIETÀ DEL GRUPPO AXALTA COATING SYSTEMS ("Axalta")**



- non deve trattare diversamente dati personali, in particolare divulgare dati personali a terze parti e/o analizzare tali dati per finalità proprie e/o per creare un profilo.
- 16.4 Nel caso in cui il Fornitore tratti dati personali o sia tenuto durante l'esecuzione dell'Accordo a trattare dati personali per conto di Axalta e, di conseguenza, sia considerato quale responsabile del trattamento, le Parti accettano di stipulare un Allegato relativo alla riservatezza e sicurezza dei dati ("DPSA"), che definisca l'oggetto e la durata del trattamento, la tipologia e la finalità del trattamento, la tipologia di dati personali e le categorie degli interessati, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti.
- 16.5 Qualora il trattamento dei dati per conto di Axalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddisfare i requisiti obbligatori di cui all'Articolo 28 del GDPR.
- 16.6 Il Fornitore deve implementare opportune misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione dei dati e in tutti i casi garantire la sicurezza dei dati personali.
- 16.7 Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali verrà eseguito esclusivamente in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo o in un Paese terzo, il cui livello di protezione sia ritenuto adeguato dalla Commissione europea.
- 16.8 Qualsiasi trasmissione verso Paesi terzi il cui livello di protezione non sia ritenuto adeguato dalla Commissione europea richiede il consenso preliminare di Axalta, per iscritto o in formato elettronico, e deve essere conforme agli Articoli da 44 a 50 del GDPR.
- 16.9 Il Fornitore accetta di non iniziare a trattare dati personali finché non abbia soddisfatto i requisiti stabiliti dalla presente Clausola 16.
- 17 AUDIT**
- 17.1 Con preavviso di 14 (quattordici) giorni, Axalta o un contabile nominato da Axalta avrà il diritto di sottoporre a controlli il Fornitore in relazione all'Accordo e avrà il diritto di sottoporre a revisione contabile, esaminare e ispezionare tutti o una parte dei libri contabili, dei registri e dei documenti del Fornitore o i propri beni nella misura in cui essa può ragionevolmente richiedere, al fine di verificare l'adempimento del Fornitore ai relativi obblighi ai sensi dell'Accordo. Tale audit dovrà essere effettuato durante i normali orari d'ufficio.
- 17.2 Il Fornitore deve mettere a disposizione personale competente con conoscenze sufficienti di libri contabili, documenti e registri e deve assistere ragionevolmente Axalta o il contabile durante l'audit.
- 17.3 L'audit viene generalmente svolto a spese del Fornitore, ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio le quali sono a carico di Axalta. Qualora, in seguito all'audit, emerga che il Fornitore non adempie o non ha adempiuto agli obblighi in conformità all'Accordo a detrimento di Axalta, il Fornitore dovrà farsi carico di tutti i costi, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio sostenute da Axalta per l'audit.
- 17.4 Qualora, in seguito all'audit, emerga che il Fornitore non adempie agli obblighi in conformità all'Accordo, il Fornitore dovrà immediatamente adottare tutte le azioni ragionevolmente necessarie per porre rimedio a tale inadempimento e risultare pienamente adempiente agli obblighi in conformità all'Accordo.
- 18 SALARI MINIMI DI LEGGE, INCARICO DEI COLLABORATORI E DIVIETO DI OCCUPAZIONE ILLEGALE**
- 18.1 Il Fornitore assicura che i collaboratori da lui impiegati o i relativi Subappaltatori per l'adempimento dell'Accordo con Axalta ricevono il salario minimo secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il Fornitore deve inoltre assicurare il soddisfacimento degli obblighi vincolanti di pagamento dei contributi agli enti di previdenza sociale, all'associazione assicurazione di responsabilità civile dei collaboratori e ad altri istituti.
- 18.2 Nella scelta dei Subappaltatori, il Fornitore assicura da parte di questi ultimi l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Clausola 18.1 e richiede loro di fornire una conferma scritta di conformità. Inoltre, il Fornitore deve ottenere un'assicurazione scritta da parte dei Subappaltatori del fatto che richiederanno alle altre terze parti da essi impiegate di adempiere a tali obblighi.
- 18.3 Il Fornitore manterrà Axalta indenne e manlevata dalle pretese di qualsiasi suo collaboratore o qualsiasi collaboratore dei Subappaltatori.
- 18.4 Inoltre, il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno subito da Axalta in seguito a inadempimento colposo da parte sua degli obblighi di cui alle Clausole 18.1 e 18.2.
- 18.5 È vietata qualsiasi forma di occupazione illegale.
- 19 APPALTATORE INDIPENDENTE**
- Il Fornitore e i Subappaltatori sono appaltatori indipendenti per tutte le finalità in relazione all'Accordo e sono gli unici responsabili della sicurezza, della retribuzione, dell'erogazione del sussidio di disoccupazione, delle imposte sul ruolo paga dei lavoratori e di tutti gli obblighi analoghi riguardanti i relativi collaboratori. L'Accordo non è destinato a essere un contratto di impiego ai sensi delle disposizioni di legge sulla retribuzione dei lavoratori o di altro tipo e non deve essere interpretato in tal senso. Nessun collaboratore del Fornitore o Subappaltatore deve essere ritenuto un collaboratore di Axalta per qualsivoglia finalità. Nulla nell'Accordo deve essere ritenuto costituire una partnership o una joint venture tra il Fornitore e/o il Subappaltatore. Il Fornitore e il Subappaltatore devono tenere tutti i registri necessari ed effettuare tutti i pagamenti necessari con riferimento ai relativi collaboratori e all'adempimento dell'Accordo.
- 20 CONTAMINAZIONE**
- 20.1 Il Fornitore prende atto che Axalta è un'azienda produttrice di vernici per il settore automotive e che le prestazioni dei prodotti di Axalta, ivi comprese le relative proprietà di rivestimento e adesione, possono essere significativamente influenzate da tracce di materiali tensioattivi, ivi inclusi composti silicici, materiali fluorurati, grassi, oli e surfattanti ("Sostanze contaminanti").
- 20.2 Il Fornitore dichiara, garantisce e conviene che non verranno introdotte né utilizzate Sostanze contaminanti (o lubrificanti contenenti Sostanze contaminanti)
- nell'assemblaggio, nella produzione, nella fabbricazione, nell'imballaggio o in qualsiasi altra fase di manipolazione dei beni; e/o
  - durante l'erogazione dei servizi in conformità al presente Accordo.
- 20.3 Inoltre, il Fornitore deve ottemperare al Programma di sensibilizzazione in materia di Sostanze contaminanti per i Fornitori di Axalta, se applicabile, di cui Axalta lo informerà. Qualora il Fornitore non sia certo che una sostanza possa essere ritenuta una Sostanza contaminante o che il livello di una potenziale contaminazione da parte di una Sostanza contaminante possa pregiudicare la qualità dei prodotti Axalta, il Fornitore deve contattare Axalta per un parere e l'approvazione prima dell'utilizzo.
- 20.4 Nella scelta dei Subappaltatori, il Fornitore assicura da parte di questi ultimi il soddisfacimento delle condizioni stabilite dalle Clausole da 20.1 a 20.3 e richiede loro di fornire una conferma scritta di conformità.
- 21 ASSICURAZIONE QUALITÀ**
- Il Fornitore e i Subappaltatori devono istituire e mantenere un efficace programma di assicurazione qualità ai sensi della norma ISO 9000 e sgg. o a norme equiparabili. Su richiesta di Axalta, il Fornitore deve documentare le misure adottate.
- 22 RISOLUZIONE IN VIA ORDINARIA E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO**
- 22.1 Il diritto di Axalta alla risoluzione in via ordinaria dell'Accordo o alla risoluzione dell'accordo per grave inadempimento è disciplinato dalle norme di legge.
- 22.2 Qualora l'Accordo costituisca un obbligo continuato, può essere risolto senza preavviso per giusta causa. Tale giusta causa sussiste, in particolare, ma in via non limitativa, se:
- il Fornitore non adempie in modo sostanziale all'Accordo, inadempimento a cui non venga posto rimedio entro un ragionevole periodo di tempo definito da Axalta;
  - il Fornitore non ha adempiuto al proprio obbligo di pagare le imposte e/o i contributi di previdenza sociale;
  - il Fornitore diviene insolvente, è stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del Fornitore, una tale richiesta è stata rifiutata a causa della mancanza di attivi, eventuali procedure esecutive nei confronti del Fornitore sono risultate infruttuose o sono state avviate eventuali misure esecutive nei confronti del Fornitore che non siano state revocate entro 1 (un) mese (ad es. annullamento del pignoramento); o
  - si verifica un cambiamento del controllo in relazione al Fornitore.
- 23 RISARCIMENTO**
- 23.1 Il Fornitore garantisce che la consegna dei Beni e/o l'erogazione dei Servizi non viola diritti di terze parti né viola leggi o regolamenti, che i Beni consegnati e/o i Servizi erogati non sono gravati né soggetti a diritti materiali, e che ad essi non sono generalmente associati diritti di terze parti.
- 23.2 In caso di inadempimento colposo da parte del Fornitore dei propri obblighi secondo quanto stabilito dalla Clausola 23, il Fornitore manterrà Axalta indenne e manlevata da tutte le perdite, pretese, azioni legali, richieste di risarcimento danni, spese o passività, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, onorari di avvocati e importi pagati per la composizione di eventuali azioni o procedimenti legali, derivanti da o legati al possesso, alla commercializzazione o a qualsiasi altro tipo di utilizzo dei Beni consegnati e/o dei Servizi erogati.
- 24 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**
- 24.1 Il Fornitore ottempera alle istruzioni di Axalta concernenti l'utilizzo e la protezione dei brevetti, dei copyright e dei marchi di fabbrica di Axalta.
- 24.2 In caso di proprietà intellettuale protetta ai sensi delle leggi in materia di copyright avente origine per il Fornitore nella fase di erogazione dei Servizi ad Axalta, il Fornitore concederà ad Axalta una licenza esclusiva esente da royalty. La licenza coprirà le utilizzazioni note e inoltre non sarà soggetta a restrizioni.
- 24.3 Programmi, disegni, descrizioni di processi e altri documenti resi disponibili per l'utilizzo o l'applicazione dei Beni forniti o dei Servizi erogati diverranno di proprietà di Axalta.
- 25 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 25.1 Tutti i rapporti giuridici inerenti all'Accordo sono regolati esclusivamente dalle leggi del Paese in cui l'entità Axalta che ha effettuato l'ordine di acquisto ha la propria sede legale, ad esclusione dei principi sui conflitti tra leggi nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) e di altri trattati internazionali.
- 25.2 Per tutte le controversie derivanti da o in relazione all'Accordo o alla sua validità, il foro competente esclusivo sarà la località della sede di attività dell'entità Axalta che ha effettuato l'ordine di acquisto.

- 26 DISPOSIZIONI VARIE**
- 26.1 Il Fornitore non ha diritto a cedere i diritti e gli obblighi in virtù dell'Accordo con Axalta a terze parti senza il preliminare consenso scritto di Axalta. Axalta può cedere i diritti e gli obblighi ai sensi dell'Accordo alle proprie affiliate in qualsiasi momento senza il preliminare consenso scritto del Fornitore.
- 26.2 Il Fornitore non ha diritto a compensare pretese che non siano contestate o provate dalla sentenza di un tribunale. Qualora il Fornitore abbia il diritto di sospendere l'adempimento, è autorizzato a procedere in tal senso solo contro pretese che derivino dal medesimo rapporto giuridico.
- 26.3 Laddove una disposizione o parte di una disposizione delle presenti Condizioni di acquisto e/o dell'Accordo siano o dovessero risultare nulle, ciò non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni.

-----  
Luglio 2020